

AZIENDA MULTISERVIZI VALENZANA S.P.A.

STATUTO

Titolo I

DENOMINAZIONE — SEDE — DURATA — OGGETTO

Articolo 1

È costituita la Società per Azioni denominata “Azienda Multiservizi Valenzana S.p.A.”, siglabile “A.M.V. S.p.A.”. Essa opera nel rispetto della vigente normativa.

Alla Società possono partecipare esclusivamente gli Enti Pubblici Locali che usufruiscono dei relativi servizi.

La Società realizza la parte preminente della propria attività a servizio della collettività degli Enti Pubblici Locali che esercitano su di essa un controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi. Coerentemente alla vigente normativa non esiste rapporto di terziarietà fra la Società e gli Enti Locali partecipanti alla stessa direttamente, ma di organica strumentalità della stessa nei confronti degli Enti medesimi che svolgono attività di coordinamento e controllo.

Articolo 2

La società ha sede legale nel Comune di Valenza all’indirizzo risultante dall’apposita iscrizione eseguita presso il Registro delle Imprese. L’Organo Amministrativo potrà istituire e sopprimere filiali, succursali, depositi, uffici e agenzie in Italia e all'estero, osservate le forme di Legge.

Il trasferimento della sede nell'ambito territoriale del medesimo Comune non comporta modifica del presente Statuto e potrà essere effettuato dall'Organo Amministrativo medesimo.

Articolo 3

Il termine di durata della società è fissato al 31 dicembre 2050 e può essere prorogato nei modi di legge.

Articolo 4

La società ha per oggetto l’esercizio, diretto e/o per il tramite di Società o Enti partecipati, e anche per conto terzi, delle seguenti attività:

1. gestione del servizio idrico integrato di cui alla legge n. 36 del 1994, comprensivo sia della captazione, adduzione e trattamento delle acque destinate al consumo umano, tecnologico, civile e produttivo, sia del collettamento delle acque reflue, compreso lo spurgo, la pulizia o il mantenimento di collettori e fognature nonché del trattamento depurativo delle acque reflue, della realizzazione delle opere e degli impianti necessari per la prestazione del servizio;
2. gestione del servizio di distribuzione di gas per tutti gli usi, nonché realizzazione dei relativi impianti ed opere;

3. prestazione dei servizi in materia di risparmio energetico compresa la gestione calore, la gestione di impianti termici, ivi comprese le attività di manutenzione e di controllo nonché la realizzazione dei relativi impianti ed opere;
4. attività inerenti l'organizzazione e la gestione complessiva di parcheggi pubblici compresa la gestione dei servizi di vigilanza;
5. accertamento e riscossione dell'imposta comunale sulla pubblicità e dei diritti sulle pubbliche affissioni;
6. progettazione, attuazione, costruzione e successiva gestione e manutenzione di opere pubbliche, di opere di urbanizzazione, di reti ed impianti tecnologici di qualsiasi tipo;
7. gestione impianti sportivi, natatori, delle discipline degli sports e dell'attività fisica, comprese attività di comfort ed intrattenimento connesse agli impianti;
8. gestione di altri servizi ambientali di supporto e di servizi comunque connessi all'assetto del territorio.

La società potrà altresì:

1. fornire la consulenza e l'assistenza tecnica ed amministrativa ad aziende, Enti anche estranei alla propria compagine sociale, che operano in settori simili o collegati al proprio;
2. assumere commesse con altri soggetti per esercitare le attività previste nel proprio oggetto sociale, quando ciò sia ritenuto conveniente dal Consiglio di Amministrazione;
3. provvedere, anche in collaborazione con altri soggetti, imprese o istituti di ricerca, a studi, iniziative, ricerche al fine di promuovere e migliorare le conoscenze e le tecnologie dei settori di attività, ivi compresa la formazione professionale;
4. la Società potrà porre in essere ed esercitare qualsiasi attività o servizio — anche di commercializzazione e di studio — connesso, ausiliario, strumentale, accessorio o complementare — rispetto alle attività di cui sopra, nessuno escluso.

a. Ai sensi dell'art. 151 del D.Lgs. n. 152/2006 sono espressamente richiamati i principi in ordine alla prevalenza dell'attività inerente il servizio idrico integrato rispetto alle altre attività di servizio pubblico gestite.

b. I servizi pubblici resi nei confronti degli Enti Locali Soci ed i servizi resi alla collettività da essi rappresentate devono costituire la parte prevalente dell'attività svolta e comunque oltre l'80% del fatturato deve derivare dallo svolgimento dei compiti affidati alla società dall'ente pubblico o dagli enti pubblici soci.

La Società potrà, quale attività da non esercitare in via prevalente e non nei confronti del pubblico, costituire, assumere interessenze, quote e partecipazioni o concludere accordi di altra natura con altre Società, imprese ed Enti aventi oggetto analogo, simile o complementare e comunque compatibile con il proprio o svolgenti attività consistenti in fasi del proprio servizio.

c. La società potrà inoltre compiere tutte le operazioni commerciali, industriali, mobiliari ed immobiliari, riconosciute utili dal Consiglio di Amministrazione, per il conseguimento dell'oggetto sociale, nonché per la migliore gestione delle proprie risorse, in particolare di quelle finanziarie: essa può anche prestare fidejussioni, avalli e ogni garanzia in genere, sia personale che reale, anche a favore di terzi.

d. Nel rispetto della natura della Società ed in ossequio ai propri scopi di natura pubblicistica, la realizzazione dell'oggetto sociale, può essere perseguita anche attraverso Società di scopo, controllate, collegate o partecipate, affitto di aziende o rami d'azienda, partecipazione ad associazioni temporanee di imprese o consorzi ed ogni altra forma consentita dalla Legge.

e. Per lo svolgimento delle proprie attività la Società si avvale preferibilmente di proprie strutture, non escludendo comunque il ricorso al libero mercato.

f. La Società, in base, agli indirizzi di assemblea, potrà operare anche nei confronti di soggetti diversi da quelli dicui al precedente art. 1, atteso che tale attività non dovrà pregiudicare l'economicità e la qualità del servizio erogato ai soci.

La Società potrà svolgere attività a favore di soggetti o territori diversi da quelli indicati in precedenza, nel rispetto di quanto previsto al precedente punto a.

g. La società, che opera prevalentemente "in house", secondo tutte le condizioni previste dalla vigente normativa, potrà contemporaneamente svolgere attività non riconducibili a tale forma, purché con caratteristiche e rilevanza marginali rispetto all'attività principale "in house". Restano in ogni caso espressamente escluse dal presente oggetto sociale la raccolta e la sollecitazione al pubblico risparmio, l'esercizio delle attività di cui alle leggi n. 1/1991 e n. 157/1991, nonché l'esercizio nei confronti del pubblico delle attività di cui al D.Lgs. n. 185/1993 e D.Lgs. n. 415/1996.

h. E' fatto divieto di istituire organi diversi da quelli previsti dalle norme generali in tema di società.

Articolo 5

Il domicilio dei soci, per quanto concerne i rapporti con la Società, è quello risultante dal libro dei soci.

Titolo II

CAPITALE SOCIALE — FINANZIAMENTI — AZIONI - OBBLIGAZIONI

Articolo 6

Il capitale sociale è di Euro

3.134.100,00(tremilionicentotrenaquattromilacento/00) diviso in numero 31.341 (trentunomilatrecentoquarantuno/00) azioni ordinarie del valore nominale di Euro 100,00 (cento/00) ciascuna.

La società, per eventualmente favorire l'azionariato diffuso a livello locale (dei cittadini e/o degli operatori economici) o dei dipendenti, potrà emettere anche azioni privilegiate nella distribuzione degli utili e nel riparto della quota di liquidazione fino ad un massimo del dieci per cento (10%) del capitale sociale.

Il capitale sociale potrà essere aumentato anche con l'emissione di azioni aventi diritti diversi da quelli delle azioni già emesse, con le modalità stabilite dal secondo comma dell'art. 2348

Codice Civile. In caso di aumento del capitale sociale sarà riservato il diritto di opzione ai soci, salvo diverse deliberazioni dell'assemblea, ai sensi dell'art. 2441 Codice Civile.

Articolo 7

Le azioni sono nominative e liberamente trasferibili.

Ogni azione dà diritto a un voto.

Le azioni e i relativi diritti di opzione non possono essere costituiti in pegno né dati in alcuna forma di garanzia.

Articolo 8

I versamenti sulle azioni sono richiesti dal Consiglio di Amministrazione nei termini e nei modi che reputa convenienti, salvo quanto disposto dall'art. 2329 Codice Civile.

A carico dei soci in ritardo nei versamenti decorre l'interesse annuo nella misura del 3% in più del tasso ufficiale di sconto della Banca d'Italia, fermo il disposto dell'art. 2344 Codice Civile.

Articolo 9

In qualsiasi caso di trasferimento delle partecipazioni tra vivi, ai soci regolarmente iscritti al libro dei soci spetta il diritto di prelazione per l'acquisto.

Il socio che intende trasferire in tutto od in parte la propria partecipazione deve comunicare la propria offerta a mezzo lettera raccomandata all'organo amministrativo; l'offerta deve contenere le generalità del cessionario e le condizioni della cessione fra le quali, in particolare, il prezzo e le modalità di pagamento.

L'organo amministrativo, entro 30 giorni dal ricevimento della raccomandata, comunica l'offerta agli altri soci a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento.

Ogni socio interessato all'acquisto deve far pervenire all'organo amministrativo la dichiarazione di esercizio della prelazione con lettera raccomandata spedita non oltre 20 giorni dalla data di ricevimento (risultante dal timbro postale) della comunicazione da parte dell'organo amministrativo. L'organo amministrativo comunica al socio offerente, con lettera spedita non oltre 20 giorni dalla scadenza del termine per l'esercizio di prelazione da parte dei restanti soci, l'accettazione dell'offerta con l'indicazione dei soci accettanti, della ripartizione tra gli stessi della partecipazione offerta, della data fissata per il trasferimento e del notaio a tal fine designato dagli acquirenti.

Nello stesso termine l'organo amministrativo deve comunicare all'offerente il mancato esercizio del diritto di prelazione.

La partecipazione deve essere trasferita entro 60 giorni dalla data in cui l'organo amministrativo ha comunicato l'accettazione al socio offerente.

In caso di esercizio di prelazione da parte di più di un socio, la partecipazione offerta spetterà ai soci interessati in proporzione al valore nominale della partecipazione da ciascuno di essi posseduta.

Qualora qualcuno degli aventi diritto alla prelazione non possa o non voglia esercitarla, il diritto a lui spettante si accresce automaticamente e proporzionalmente a favore di quei soci che, viceversa, intendono avvalersene.

Qualora nessun socio intenda acquistare la partecipazione offerta nel rispetto dei termini e delle modalità sopra indicati, il socio offerente è libero di trasferire la partecipazione offerta in vendita all'acquirente indicato nella comunicazione entro i 30 giorni successivi al giorno in cui ha ricevuto la comunicazione da parte dell'organo amministrativo attestante il mancato esercizio della prelazione; in mancanza di che la procedura della prelazione deve essere ripetuta.

La prelazione deve essere esercitata per il prezzo indicato dall'offerente.

Qualora il prezzo richiesto sia ritenuto eccessivo da uno qualsiasi dei soci che abbia manifestato nei termini e nelle forme di cui sopra la volontà di esercitare la prelazione, nonché in tutti i casi in cui la natura del negozio non preveda un corrispettivo ovvero il corrispettivo sia diverso dal denaro, il prezzo della cessione è determinato dalle parti di comune accordo tra di loro.

In caso di disaccordo il prezzo della cessione è determinato da un perito nominato dal Presidente dell'Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Alessandria.

Articolo 10

Hanno diritto di recedere i soci che non hanno concorso all'approvazione delle decisioni riguardanti:

- a) il cambiamento dell'oggetto della società;
- b) il cambiamento del tipo di società;
- c) la fusione e la scissione della società;
- d) la revoca dello stato di liquidazione;
- e) il trasferimento della sede sociale all'estero;
- f) il compimento, di operazioni che comportino una sostanziale modifica dell'oggetto sociale;
- g) l'aumento del capitale sociale mediante offerta di quote di nuova emissione a terzi.

Il socio che intende recedere dalla società deve darne comunicazione all'organo amministrativo mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno.

La raccomandata deve essere inviata entro 15 (quindici) giorni dall'iscrizione nel registro imprese o, se non prevista, dalla trascrizione nel libro delle decisioni dei soci della decisione che lo legittima, con l'indicazione delle generalità del socio recedente e del domicilio per le comunicazioni inerenti al procedimento.

Il recesso non può essere esercitato e, se già esercitato è privo di efficacia, se entro novanta giorni dall'esercizio del recesso la società revoca la delibera che lo legittima ovvero se è deliberato lo scioglimento della società.

Articolo 11

La società può emettere obbligazioni ordinarie, con delibera dell'organo amministrativo. La società può altresì emettere obbligazioni convertibili, al portatore o nominative, con delibera dell'assemblea straordinaria, fissando le modalità e le condizioni di collocamento, di rimborso e di eventuale conversione in azioni sotto l'osservanza delle disposizioni di legge.

Articolo 12

La società può emettere strumenti finanziari diversi dalle obbligazioni, forniti di specifici diritti patrimoniali o anche di diritti amministrativi, escluso comunque il voto nell'assemblea generale dei soci e ciò a fronte dell'apporto da parte dei soci o di terzi anche di opera o servizi, il tutto ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 2346, ultimo comma, del Codice Civile.

L'emissione di strumenti finanziari è deliberata dall'assemblea straordinaria dei soci.

Articolo 13

I soci pubblici non possono, salvo quanto previsto dagli art. 2447 e 2482-ter del codice civile, effettuare aumenti di capitale, trasferimenti straordinari, aperture di credito, né rilasciare garanzie a favore della società nel caso in cui la stessa abbia registrato, per tre anni consecutivi, perdite di esercizio ovvero che abbia utilizzato riserve disponibili per il ripianamento di perdite anche infrannuali.

Sono in ogni caso consentiti i trasferimenti straordinari alla società, a fronte di convenzioni, contratti di servizio o programma relativi allo svolgimento di servizi di pubblico interesse ovvero alla realizzazione di investimenti, purché le misure indicate siano contemplate in un piano di risanamento, approvato dall'Autorità di regolazione di settore ove esistente e comunicato alla Corte dei Conti che contempli il raggiungimento dell'equilibrio finanziario entro tre anni.

La Società potrà inoltre chiedere e utilizzare le provvidenze ed i finanziamenti di qualsiasi natura disposti dai Soci — anche in attuazione dei contratti di servizio regolanti lo svolgimento dei servizi pubblici locali — dalla Provincia di Alessandria, dalla Regione Piemonte, dallo Stato, dall'Unione Europea o da altri enti e organismi pubblici o privati, nazionali ed internazionali.

Titolo III

ASSEMBLEA

Articolo 14

L'assemblea è ordinaria o straordinaria ai sensi di legge, come da arti, 2363 e 2365 del Codice Civile, e può essere convocata anche fuori dalla sede sociale.

L'assemblea viene convocata con avviso spedito otto giorni prima di quello fissato per l'adunanza, con lettera raccomandata con avviso di ricevimento spedita al domicilio risultante dal libro soci, oppure a mezzo telefax o posta elettronica con espresso messaggio di ricezione recante prova dell'avvenuto ricevimento, fatti pervenire agli aventi diritto al numero di telefax

o all'indirizzo di posta elettronica risultante dal Libro Soci, almeno otto giorni prima della data fissata per l'adunanza.

Nell'avviso di convocazione devono essere indicati il giorno, il luogo, l'ora dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare.

Nell'avviso di convocazione può essere prevista una data ulteriore di seconda convocazione, per il caso in cui nell'adunanza prevista in prima convocazione l'Assemblea non risulti legalmente costituita.

Anche in mancanza di formale convocazione l'Assemblea si reputa regolarmente costituita quando ad essa partecipa l'intero capitale sociale e se la maggioranza degli Amministratori e del Collegio Sindacale sono presenti e informati e nessuno si oppone alla trattazione dell'argomento.

All'assemblea può altresì partecipare, qualora la società, a norma del precedente articolo 10, abbia emesso obbligazioni, il rappresentante comune degli obbligazionisti.

La Società è tenuta ad inviare preventivamente a tutti i Soci la documentazione oggetto di approvazione Assembleare; la Società è altresì tenuta ad inviare all'Autorità dell'Ambito Territoriale Ottimale n. 2 Piemonte la documentazione inerente al Servizio Idrico Integrato oggetto di approvazione Assembleare.

Ciascuno dei Soci ha diritto di ottenere dal Consiglio di Amministrazione, anche fuori Assemblea, tutte le informazioni attinenti la gestione e l'andamento della Società.

Tali richieste saranno esaminate ed assolve in occasione della prima riunione del Consiglio di Amministrazione che si tenga dopo la presentazione della richiesta.

Articolo 15

Ogni socio che abbia diritto d'intervento all'assemblea può farsi rappresentare da altra persona mediante delega scritta che dovrà essere conservata dalla società, con le modalità di cui all'art. 2372 del Codice Civile.

Articolo 16

L'assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione o, in caso di sua assenza o impedimento, dal Vice Presidente. In difetto di ciò l'assemblea elegge il proprio Presidente.

Il Presidente è assistito da un Segretario, anche non socio, nominato dall'assemblea su proposta del Presidente, o da un Notaio e, quando lo ritenga, da due scrutatori. Spetta al Presidente dell'assemblea constatare il diritto d'intervento, anche per delega, accertare se l'assemblea è regolarmente costituita in numero legale per deliberare, dirigere e regolare la discussione e stabilire il modo di votare.

L'assemblea dei Soci può svolgersi anche in più luoghi, audio o video collegati, e ciò alle seguenti condizioni, delle quali deve essere dato atto nei relativi verbali:

- a) che siano presenti nello stesso luogo il Presidente ed il Segretario della riunione, se nominato, che provvederanno alla formazione e sottoscrizione del verbale;
- b) che sia consentito al Presidente dell'Assemblea di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;
- c) che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;
- d) che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno nonché di visionare, ricevere e trasmettere documenti;
- e) che siano indicati nell'avviso di convocazione i luoghi audio e/o video collegati a cura della società, nei quali gli intervenuti potranno affluire, dovendosi ritenere svolta la riunione nel luogo ove saranno presenti il Presidente ed il Segretario.

In tutti i luoghi audio e/o video collegati in cui si tiene la riunione dovrà essere predisposto il foglio delle presenze.

Articolo 17

1) Per la costituzione dell'assemblea e la validità delle sue deliberazioni si applicano le modalità di cui agli artt. 2367, 2368 e 2369 del Codice Civile.

Ogni Socio, a prescindere dalla misura della sua partecipazione ha titolo per ottenere la convocazione dell'Assemblea, in deroga all'art. 2367 comma 1 del Codice Civile, di attivare, l'obbligo del Collegio Sindacale di investigare e relazionare sulla propria eventuale denuncia, in deroga all'articolo 2408 comma 2 del Codice Civile, di richiedere l'annullamento delle delibere assembleari in deroga all'articolo 2377 comma 3 del Codice Civile e di richiedere l'intervento del Tribunale nella gestione della Società ai sensi dell'articolo 2409 del Codice Civile, in deroga a quanto previsto dal comma 1 del predetto articolo.

Sono assoggettati all'approvazione dell'Assemblea ordinaria con maggioranza qualificata almeno del 75% del capitale sociale i seguenti atti fondamentali della Società:

- a) il piano industriale e gli altri atti programmatici e i piani finanziari di sviluppo;
- b) l'autorizzazione a stipulare contratti afferenti ad attività o iniziative non ricomprese nel piano industriale o in altri atti di programmazione già approvati dall'Assemblea;
- c) i contratti e gli atti superiori al valore (al netto dell'I.V.A.) di Euro 1.000.000,00 (unmilione virgola zero zero) non previsti in atti fondamentali.

2) Nel caso di deliberazioni assembleari attinenti il servizio idrico integrato, sono comunque esclusi dal voto gli Enti Pubblici Locali soci che risultino estranei all'ambito ottimale di riferimento di A.M.V. S.p.A.

3) Con riferimento alla previsione dell'art. 1 del presente Statuto, nelle more dell'uscita dalla compagine societaria, sono esclusi dal diritto di voto in Assemblea gli Enti Pubblici Locali soci che non potessero più fruire dei servizi dalla Società a causa di mute condizioni oggettive o soggettive ovvero che decidessero di non avvalersene più.

Titolo IV

AMMINISTRAZIONE

Articolo 18

La Società è amministrata, di norma, da un Amministratore Unico, ovvero, a scelta dell'Assemblea, e comunque nei limiti di legge, da un Consiglio di Amministrazione. L'assemblea provvede alla determinazione del sistema di amministrazione ed alla nomina degli amministratori, stabilendone di volta in volta la durata in carica, nel rispetto del dettato dell'art. 2383 Codice Civile.

Gli amministratori durano in carica tre (3) anni e scadono in concomitanza con l'approvazione, da parte dell'assemblea, del bilancio relativo al terzo esercizio del loro mandato, sono rieleggibili e possono essere anche non soci.

Il Consiglio di Amministrazione può delegare le proprie attribuzioni a uno o più dei suoi membri determinando i limiti della delega ai sensi dell'art. 2381 del Codice Civile, conferendo proprie attribuzioni e relativa remunerazione, anche modificabile, proporzionata ai poteri delegati ed all'attività svolta. Il Consiglio può inoltre attribuire ad uno o più dei suoi membri incarichi particolari o speciali mansioni, determinandone i poteri.

L'organo amministrativo può altresì nominare uno o più direttori generali, anche non amministratori, determinandone le competenze ed i poteri.

È comunque fatto divieto di corrispondere al direttore della società indennità o trattamenti di fine mandato diversi o ulteriori rispetto a quelli previsti dalla legge o dalla contrattazione collettiva ovvero di stipulare patti o accordi di non concorrenza, anche ai sensi dell'art. 2125 del codice civile.

È vietato inoltre corrispondere all'organo amministrativo e più in generale agli organi sociali, gettoni di presenza o premi di risultato deliberati dopo lo svolgimento dell'attività e trattamenti di fine mandato, ai componenti degli organi sociali.

L'Organo Amministrativo compie le operazioni necessarie per l'attuazione dell'oggetto sociale che non siano riservate esplicitamente alla competenza dell'Assemblea dal presente statuto o dalla legge.

Nel caso in cui l'Assemblea, in conformità alla vigente normativa, disponga la nomina di un Consiglio di Amministrazione in luogo di un Amministratore Unico, questo è composto da 3 (tre) membri.

Nella scelta degli amministratori deve essere assicurato il rispetto del principio di equilibrio di genere, almeno nella misura di un terzo, da computare sul numero complessivo delle designazioni.

L'Assemblea, nel caso in cui opti per la nomina di un Consiglio di Amministrazione, deve assumere delibera motivata con riguardo a specifiche ragioni di adeguatezza organizzativa, tenendo conto delle esigenze di contenimento dei costi.

La delibera è trasmessa alla sezione della Corte dei Conti competente.

È possibile in ogni caso l'attribuzione da parte del consiglio di amministrazione di deleghe di gestione a un solo amministratore, salva l'attribuzione di deleghe al presidente ove preventivamente autorizzata dall'Assemblea.

L'assunzione della carica di amministratore è subordinata al possesso dei requisiti di onorabilità, professionalità, indipendenza e autonomia previsti dalla normativa vigente. Non possono essere nominati amministratori, e se nominati decadono dal loro ufficio, coloro che si trovino nelle condizioni indicate dall'articolo 2382 codice civile, coloro che non sono in possesso dei requisiti personali di cui al capoverso precedente, coloro per i quali la nomina trovi ostacolo in disposizioni di legge.

Trovano applicazione i divieti e i limiti di cui all'articolo 11, comma 8, D.Lgs. 18 agosto 2016 n. 175.

Articolo 19

Ai sensi dell'art. 2449 Codice Civile, ai soggetti di diritto pubblico spetta comunque la nomina diretta di un numero di amministratori (ivi compreso il Presidente del Consiglio di Amministrazione) proporzionale all'entità della propria partecipazione, moltiplicando la stessa per il numero degli amministratori da nominare, o per frazione superiore al cinquanta per cento (50%) di tale ultimo calcolo.

I soggetti di diritto pubblico di cui al comma precedente si asterranno dalla votazione per la nomina dei restanti amministratori.

L'assemblea, anche nel corso del mandato, può variare il numero dei componenti il Consiglio di Amministrazione, nel limite e con le modalità di cui ai precedenti commi, provvedendo gli enti pubblici locali e l'assemblea alle relative nomine. Gli amministratori così eletti scadranno con quelli in carica.

Articolo 20

Qualora vengano a mancare uno o più amministratori si provvederà alla loro sostituzione ai sensi dell'art. 2386 Codice Civile.

In caso di dimissioni del Presidente o dell'Amministratore Unico si applicano le disposizioni di cui all'art. 2386, comma 4 Codice Civile.

Nel caso in cui venga a mancare per qualsiasi causa prima della scadenza del mandato la maggioranza degli amministratori o, in forza di ripetute sostituzioni, non sia più in carica la maggioranza degli amministratori originariamente nominati, si applicherà, sempre nel rispetto delle disposizioni dell'art. 2449 Codice Civile, la disposizione di cui al comma 2 dell'art. 2386 Codice Civile con decadenza dell'intero consiglio. L'assemblea dovrà essere convocata al più presto per la ricostituzione dello stesso. Il Consiglio resterà peraltro in carica per il

compimento dei soli atti di ordinaria amministrazione fino a che l'assemblea avrà deliberato in merito al suo rinnovo e sarà intervenuta l'accettazione del mandato da parte dei nuovi amministratori.

Articolo 21

Nell'ipotesi di organo amministrativo collegiale, il Consiglio di Amministrazione, ove l'assemblea non vi abbia provveduto, sceglie fra i suoi componenti il Presidente.

Il Consiglio di Amministrazione può eleggere un Vicepresidente al solo ed esclusivo fine di individuare un sostituto del Presidente in caso di sua assenza o impedimento, fermo restando che l'attribuzione della carica di Vicepresidente non comporterà il riconoscimento di qualsivoglia compenso aggiuntivo.

Il Consiglio di Amministrazione nomina un Segretario, scelto anche tra persone estranee al Consiglio stesso.

Articolo 22

Il Consiglio di Amministrazione si riunisce nella sede della Società o altrove ogni volta che il Presidente lo giudichi necessario, oppure quando ne sia fatta domanda scritta da almeno due suoi componenti.

La convocazione avviene mediante avviso spedito a tutti gli Amministratori, Sindaci Effettivi e Revisori, se nominati, tramite raccomandata con ricevuta di ritorno, oppure via telefax o posta elettronica con espresso messaggio di ricezione recante prova dell'avvenuto ricevimento, almeno tre giorni prima dell'adunanza e, in caso di urgenza, almeno un giorno prima.

Nell'avviso vengono fissati la data, il luogo e l'ora della riunione nonché l'ordine del giorno. Il Consiglio si raduna presso la sede sociale o anche altrove, purché in Italia o nel territorio di un altro Stato membro dell'Unione Europea.

Le adunanze del Consiglio e le sue deliberazioni sono valide, anche senza convocazione formale, quando intervenga la maggioranza dei Consiglieri in carica e la maggioranza dei Sindaci Effettivi, se nominati.

Le riunioni del Consiglio di Amministrazione si possono svolgere anche per audioconferenza o videoconferenza alle seguenti condizioni di cui si darà atto nei relativi verbali:

- a) che siano presenti nello stesso luogo il Presidente ed il Segretario della riunione, che provvederanno alla redazione e sottoscrizione del verbale, dovendosi ritenere svolta, la riunione in detto luogo;
- b) che sia consentita al Presidente della riunione di accertare l'identità degli intervenuti, regolare lo svolgimento della riunione, constatare e proclamare il risultato della votazione;
- c) che sia consentita al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi della riunione oggetto di verbalizzazione;

d) che sia consentita agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti.

Articolo 23

Per la validità delle deliberazioni del Consiglio si richiede la presenza della maggioranza dei suoi membri in carica.

Le deliberazioni sono valide se prese a maggioranza assoluta dei voti degli Amministratori presenti.

Le deliberazioni sono trascritte nell'apposito libro; ogni verbale è firmato dal presidente della riunione e dal segretario.

Le copie e gli estratti di questi verbali, certificati conformi dal presidente del consiglio di amministrazione o da chi ne fa le veci e dal segretario, ovvero da un notaio, costituiscono prova legale delle deliberazioni ivi contenute.

La non giustificata assenza per tre (3) volte consecutive alle adunanze comporta l'automatica decadenza della carica e la sostituzione degli amministratori comunque nominati.

Articolo 24

All'organo amministrativo monocratico o collegiale spetta oltre al rimborso delle spese effettivamente sostenute per ragioni dell'ufficio, un compenso annuo, indennità, trattamento di fine mandato in coerenza alla vigente normativa la cui entità fissata dall'assemblea resta valida anche per gli esercizi successivi, sino a diversa determinazione da parte di quest'ultima.

Articolo 25

Il Consiglio di Amministrazione, nel rispetto degli indirizzi di Assemblea e dell'approvato Piano Industriale, è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria della Società, senza eccezione di sorta, ed ha facoltà di compiere tutti gli atti che ritenga opportuni per l'attuazione ed il raggiungimento degli scopi sociali, esclusi soltanto quelli che la legge in modo tassativo riserva all'assemblea.

Titolo V

RAPPRESENTANZA LEGALE

Articolo 26

La rappresentanza legale della Società di fronte ai terzi ed in giudizio spetta al presidente o a chi ne fa le veci con l'uso della firma sociale. Il presidente ha la facoltà di promuovere azioni, impugnative ed istanze giudiziarie ed amministrative e di resistere in giudizio avanti a qualsiasi autorità giudiziaria ed amministrativa per ogni grado di giurisdizione, in qualsiasi sede e grado, anche per giudizi di revocazione o cassazione, nonché di rinunciare agli atti del giudizio, fatte salve le competenze del direttore generale o dei direttori generali o della direzione generale.

Ha altresì facoltà di transigere liti o comprometterle in arbitrati rituali o irrituali qualora sia stato a ciò delegato dal consiglio di amministrazione.

Il presidente ha la facoltà di nominare e revocare avvocati e procuratori alle liti, arbitri e periti e di conferire procure speciali per singoli atti anche a persone estranee alla società, con facoltà di promuovere azioni ed istanze giudiziarie ed amministrative per ogni grado di giurisdizione, anche per giudizi di revocazione e cassazione, di promuovere giudizi arbitrali e di nominare avvocati e procuratori alle liti, nonché arbitri.

Titolo VI

COLLEGIO SINDACALE

Articolo 27

Il Collegio sindacale si compone di tre Sindaci effettivi e due supplenti, ed è nominato ai sensi di legge, ex artt. 2397 e segg. del Codice Civile.

L'assemblea stabilisce anticipatamente, al momento della nomina, gli emolumenti del presidente e di tutti i sindaci effettivi.

I requisiti, le funzioni, le responsabilità e la retribuzione sono regolati dalla legge. Ai sindaci compete altresì il rimborso limitatamente alle spese di trasferta sostenute per l'esercizio del proprio ufficio. Nella nomina dei membri del Collegio Sindacale deve essere assicurato il rispetto del principio di equilibrio di genere, almeno nella misura di un terzo, da computare sul numero complessivo delle designazioni.

Il controllo contabile è esercitato da un revisore contabile o da una società di revisione iscritti nell'apposito registro.

L'assemblea, su proposta motivata dell'organo di controllo, conferisce l'incarico di revisione legale dei conti di cui all'art. 2409-ter del Codice Civile e determina il corrispettivo spettante al revisore legale o alla società di revisione legale per l'intera durata dell'incarico e gli eventuali criteri per l'adeguamento di tale corrispettivo durante l'incarico.

Titolo VII

BILANCI ED UTILI

Articolo 28

Gli esercizi sociali si chiudono il trentuno dicembre di ogni anno; alla fine di ogni esercizio l'organo amministrativo forma il bilancio a norma di legge.

Il bilancio deve essere approvato dai soci, con decisione da adottarsi entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, ovvero entro centottanta giorni qualora ne ricorrano i presupposti richiesti dalla Legge: in quest'ultimo caso l'Organo Amministrativo deve segnalare nella Relazione sulla Gestione (o nella Nota Integrativa in caso di bilancio redatto in forma abbreviata) le ragioni della dilazione.

L'Organo Amministrativo predispone annualmente:

- una “Relazione sul governo societario”, a chiusura di ciascun esercizio sociale, Relazione che viene pubblicata contestualmente al Bilancio di Esercizio;
- un “Programma di valutazione del rischio di crisi aziendale” del cui contenuto informa l’Assemblea. Nel caso in cui l’Organo Amministrativo ritenga di non integrare gli strumenti di governo societario con gli strumenti di cui all’articolo 6 comma 3, D.Lgs. 19 agosto 2016 n. 175, o anche soltanto con alcuni di essi, darà conto della decisione, con succinta motivazione, all’interno della Relazione sul Governo societario.

Nel caso in cui, per effetto di modifiche normative, dovesse venir meno, per la società, l’obbligo di provvedere alla approvazione per ciascun esercizio, della Relazione e del Programma di valutazione del rischi di crisi aziendale, la società si adeguerà al datonormativo sopravvenuto senza necessità di ulteriore modifica statutaria, ferma restando la facoltà dell’Organo Amministrativo di provvedere comunque, su base volontaria, alla redazione dei predetti Relazione e Programma, o anche di uno soltanto tra essi.

Articolo 29

L’assemblea dei soci che approva il bilancio decide sulla distribuzione degli utili.

Possono essere distribuiti esclusivamente gli utili realmente conseguiti e risultanti dal bilancio regolarmente approvato, dedotta la quota destinata a riserva legale.

Dagli utili netti risultanti dal bilancio deve essere dedotta una somma corrispondente al 5% (cinque per cento) da destinare alla riserva legale finché questa non abbia raggiunto il quinto del capitale sociale.

L’utile residuo potrà essere destinato alla copertura di eventuali perdite pregresse ovvero ripartito tra i soci in misura proporzionale alla partecipazione azionaria da ciascuno posseduta salvo che l’assemblea non deliberi ulteriori accantonamenti a fondi di riserva straordinari.

Il pagamento dei dividendi, ove deliberato, verrà effettuato nel termine e secondo modalità fissate dall’Assemblea stessa.

Titolo VIII

CONTROVERSIE E SCIOGLIMENTO

Articolo 30

Sono devolute alla decisione di un Collegio arbitrale tutte le controversie aventi ad oggetto diritti disponibili relativi al contratto sociale e, in particolare, quelle:

- insorgenti tra i soci;
- insorgenti tra i soci e la società;
- promosse da amministratori e nei loro confronti;
- relative alla validità delle decisioni dei soci;
- relative all’interpretazione e all’applicazione dell’atto costitutivo.

Il Collegio Arbitrale è composto da tre membri, ciascuno dei quali nominato rispettivamente dai seguenti organi:

- Presidente della Camera di Commercio di Alessandria;
- Presidente dell'Ordine degli Avvocati di Alessandria;
- Presidente dell'Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Alessandria.

Il Collegio Arbitrale dovrà provvedere alla nomina entro trenta giorni dalla richiesta fatta dalla parte più diligente.

Nel caso in cui i soggetti designati non vi provvedano nel termine previsto, la nomina sarà richiesta, dalla parte più diligente, al Presidente del Tribunale di Alessandria. Gli Arbitri così nominati designeranno il loro Presidente.

La sede del Collegio Arbitrale sarà presso il domicilio del Presidente dello stesso.

Entro novanta giorni dalla costituzione, il Collegio Arbitrale dovrà decidere a maggioranza dei membri in via irrituale secondo equità, con lodo non impugnabile.

Quando decide sulla validità delle delibere assembleari, al Collegio Arbitrale compete sempre il potere di disporre, con ordinanza non reclamabile, la sospensione dell'efficacia della delibera.

Resta sin d'ora stabilito irrevocabilmente che le risoluzioni e determinazioni del Collegio Arbitrale vincoleranno le parti.

Il Collegio Arbitrale stabilirà a chi farà carico il costo dell'arbitrato e come ripartire le spese tra le parti.

Per quanto non previsto, si applicano le disposizioni del D.Lgs. 17 gennaio 2003 n. 5.

Articolo 31

Nel caso di scioglimento della Società, l'assemblea fissa le modalità della liquidazione e provvede ai sensi di legge alla nomina e, eventualmente, alla revoca e sostituzione dei liquidatori fissandone i poteri ed i compensi.

Titolo IX

NORME TRANSITORIE E FINALI

Articolo 32

Per tutte le controversie che dovessero insorgere in rapporti fra la società ed i soci non ricomprese nelle competenze del giudice amministrativo o del giudice contabile, e i componenti gli organi sociali, il foro competente è quello di cui ha la sede legale della società.

Articolo 33

Per tutto quanto non esplicitamente previsto nel presente statuto, si applicano le disposizioni contenute nel Codice Civile e nelle altre Leggi speciali in materia.